

INDICE

REGOLAMENTO ORMEGGI IN ACQUE SOCIALI	2
Parte 1 – POSTI BARCA	2
ART.1 – NORME PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ORMEGGIO.....	2
ART. 2 – DISCIPLINA DELLO SPECCHIO ACQUEO SOCIALE	3
Parte 2 – CAMBI	5
ART. 3 – NORME PER I CAMBI BARCA	5
ART. 4 – NORME PER I CAMBI ORMEGGIO.....	6
Parte 3 – COMPRAVENDITE, DONAZIONI E SUBENTRI MORTIS CAUSA	6
ART. 5 – NORME PER LA COMPRAVENDITA E LE DONAZIONI	6
ART. 6 – NORME PER I SUBENTRI MORTIS CAUSA	7
Parte 4 – DISPOSIZIONI VARIE	7
ART. 7 – NORME PER L'ASSENZA DALL'ORMEGGIO	7
ART. 8 – NORME PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE.....	7
ART. 9 – NORME SULL'USO DELLA CORRENTE ELETTRICA SULLE SPONDE	8
ART. 10 – NORME GENERALI	8
ART. 11 – NORME DI RINVIO	9

REGOLAMENTO ORMEGGI IN ACQUE SOCIALI

La S.N.L. a.s.d., relativamente alla gestione degli specchi acquei descritti nella Concessione Governativa di cui è unica titolare, fa riferimento al Regolamento della Capitaneria di Porto di Trieste e al Codice della Navigazione. Per quanto non specificatamente in essi contemplato, rimanda allo Statuto Sociale, al Regolamento Interno e al presente Regolamento. Le seguenti disposizioni hanno valore sia per i natanti che per le imbarcazioni.

Parte 1 – POSTI BARCA

ART.1 – NORME PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ORMEGGIO

1) E' facoltà del Socio presentare istanza scritta di assegnazione ormeggio indirizzata al Consiglio Direttivo. Nella domanda vanno riportate esattamente le dimensioni dello scafo e le caratteristiche dell'unità da diporto oggetto dell'istanza, allegando in copia:

- documento di iscrizione al Registro Imbarcazioni da Diporto (se imbarcazione);
- licenza di navigazione e certificato di sicurezza (se imbarcazione);
- dichiarazione di potenza o certificato d'uso del motore;
- polizza di assicurazione valida;
- documento di proprietà o autocertificazione della titolarità del richiedente;
- qualsiasi ulteriore documento cartaceo utile all'oggetto dell'istanza.

Per il calcolo delle dimensioni si fa riferimento a:

- lunghezza fuori tutto, escluse le appendici removibili;
- larghezza al baglio massimo;
- pescaggio.

L'accettazione sarà vagliata, caso per caso, dal Direttore Mare ed alla prima adunanza utile dal Consiglio Direttivo.

Tutte le domande vanno redatte su appositi moduli disponibili in Segreteria o scaricabili dal sito web.

2) All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e fino a nuove disposizioni, vengono stabilite le seguenti misure di lunghezza massima e minima per le nuove unità da diporto accoglibili in Acque Sociali:

- lunghezza massima fuori tutto mt. 13,00
- lunghezza minima fuori tutto mt. 5,00.

L'accoglimento in Acque Sociali di imbarcazioni aventi misure minori di mt. 5,00 ovvero maggiori di mt. 13,00, potrà eventualmente essere consentito con delibera del Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il parere del Direttore Mare, previa valutazione specifica per ogni singolo caso e qualora l'ormeggio nel

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA 28.04.2025

posto assegnato sia tecnicamente compatibile con le dimensioni dell'unità rispetto allo specchio acqueo in concessione all'Associazione, in base al vigente piano ormeggi, senza creare disagi alle altre unità limitrofe.

- 3) L'assegnazione dell'ormeggio, per unità a vela e/o a motore, resta in ogni caso subordinato all'esistenza di ormeggi vacanti negli specchi acquei in concessione, nelle zone riservate alla specifica tipologia delle imbarcazioni, secondo il vigente piano ormeggi.
- 4) Ad ogni Socio può essere assegnato un solo posto ormeggio, da occupare con una sola unità da diporto.
- 5) L'unità da diporto, oggetto dell'istanza, dovrà essere di proprietà o titolarità del Socio richiedente o di un parente di primo grado limitatamente ai figli, coniuge non legalmente separato, ovvero convivente come certificato da stato di famiglia.
- 6) Per le assegnazioni del posto ormeggio viene stilata una graduatoria da esporre all'Albo Sociale, avente carattere permanente, il cui ordine è determinato dall'attribuzione dei seguenti punteggi:
 - a. punti 1 (uno) per ogni anno di anzianità continuativa in qualità di Socio;
 - b. punti 1 (uno) per ogni anno maturato in lista di attesa senza interruzioni;
 - c. punti 0,20 (zero/20) per l'iscrizione e partecipazione a ciascuna attività sportiva (vela/pesca) organizzata dalla S.N.L., con la propria imbarcazione;
 - d. punti 0,20 (zero/20) per il Socio che collabora fattivamente all'organizzazione e/o partecipa a ciascuna attività sportiva (vela/pesca) organizzata dalla S.N.L., come riscontrabile dal registro attività.

La graduatoria viene aggiornata ad ogni presentazione di domanda ed ad ogni nuova assegnazione.

Per il calcolo del punteggio finale le frazioni di mese superiore ai 15 giorni saranno conteggiate come mese intero.

- 7) Il Consiglio Direttivo, al reperimento di un nuovo posto barca, provvederà ad assegnarlo al primo richiedente delle liste ormeggi dando priorità alla lista cambio barca e/o posto nel rispetto della graduatoria di ciascuna lista. Qualora lo spazio acqueo disponibile non risulti compatibile con l'imbarcazione del primo richiedente in graduatoria, si passerà al richiedente successivo, fino ad individuare l'assegnatario compatibile con il posto ormeggio disponibile. I richiedenti non compatibili conserveranno la posizione già assegnata in graduatoria fino al liberarsi di un adeguato posto.
- 8) Ogni nuova richiesta di assegnazione verrà indicata nella graduatoria permanente ed esposta per il periodo di 15 giorni. Durante tale periodo è ammesso ricorso scritto al Consiglio Direttivo, verso la stessa.
- 9) In caso di assegnazione di un ormeggio provvisorio, la posizione in graduatoria verrà mantenuta fino alla sistemazione definitiva.
- 10) Nell'ipotesi che il Socio rifiuti il posto ormeggio o non ne dia accettazione scritta entro 15 gg. dalla data di ricevimento della lettera di assegnazione, verrà cancellato dalla lista di attesa.

ART. 2 – DISCIPLINA DELLO SPECCHIO ACQUEO SOCIALE

- 1) L'organo decisionale per la disciplina degli ormeggi è il Consiglio Direttivo che agisce tramite il Direttore Mare in carica. Il Direttore Mare può avvalersi della collaborazione effettiva dei Delegati di Sponda. Il Delegato di Sponda è un Socio che ha il compito di relazionare, ed eventualmente intervenire, sulla situazione di uno specchio acqueo delimitato assegnatogli dal Direttore Mare. Il Consiglio Direttivo inoltre potrà nominare, tra i Delegati di Sponda, un Coordinatore che, su delega del Direttore Mare, avrà facoltà d'intervenire sull'intero specchio acqueo in concessione all'Associazione.

- 2) I Soci hanno il diritto di mantenere nello specchio d'acqua sociale la propria unità esclusivamente per la pratica delle attività sportive e del diporto, con l'esclusione di qualsiasi forma di lucro e attenendosi alla seguente normativa:
- a. all'atto dell'accettazione dell'imbarcazione, e prima che la medesima entri nello specchio acqueo sociale, l'interessato dovrà consegnare la documentazione prevista, presentando in visione, qualora richiesti, i documenti in originale e firmare per totale accettazione il presente Regolamento che gli verrà consegnato in copia.
 - b. E' prevista la corresponsione di una quota di "buona entrata in acque sociali", il cui ammontare è approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
 - c. Un'eventuale nuova richiesta di posto ormeggio può essere presentata soltanto se sono trascorsi 2 anni dalla prima assegnazione.
 - d. La decisione in merito all'attribuzione del posto ormeggio compete al Direttore Mare, con ratifica del Consiglio Direttivo.
 - e. Rimane nelle facoltà del Consiglio Direttivo, anche su proposta del Direttore Mare modificare, sostituire cavi di ormeggio e posti ormeggio, quando se ne ravvisa la necessità e per i seguenti motivi:
 - situazioni di pericolo e/o disagio per le unità di navigazione adiacenti e vicine;
 - quando le manovre di disormeggio e ormeggio risultano poco agevoli;
 - incompatibilità per tipologia e dimensioni fra unità di navigazione vicine;
 - per una migliore e razionale occupazione degli specchi acquei sociali.
 - f. L'autorizzazione all'ormeggio può essere revocata dal Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta al Socio, qualora:
 - Il Socio sia inadempiente con il Canone Ormeggio;
 - in caso di ormeggio e/o strutture difettosi, trascurati e privi di manutenzione;
 - in caso si sia costituito un pericolo per le unità vicine o per la navigazione;
 - a seguito di sanzioni disciplinari per grave colpa o dolo;
 - a seguito di inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti, dei provvedimenti e delle disposizioni del Consiglio Direttivo.
- 3) Gli interstizi tra le barche dovranno essere di dimensioni adeguate alle unità di navigazione interessate e alla sicurezza degli ormeggi.
- 4) Il Socio assegnatario è tenuto a rispettare la normativa vigente in termini assicurativi e di licenza alla navigazione, se prevista, oltre a mantenere la propria imbarcazione in modo da renderla pronta a prendere il mare in qualsiasi momento. Il Socio, la cui imbarcazione fosse lasciata a lungo all'ormeggio in modo trascurato ed in assenza del rispetto delle norme sopra indicate, sarà richiamato dal Direttore Mare mediante avviso scritto con indicazione di trenta giorni per gli adempimenti prescritti. In assenza d'azioni adeguate all'avviso, il Direttore Mare procederà con successivo richiamo perentorio scritto a mezzo lettera raccomandata A.R. dando un massimo di quindici giorni al Socio assegnatario per eseguire gli interventi necessari; se, anche tale richiamo risultasse inascoltato, il Consiglio Direttivo dovrà disporre la revoca dell'assegnazione dell'ormeggio alla prima adunanza utile.
- 5) In esecuzione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 dello Statuto Sociale che stabilisce l'obbligo dei Soci a rendersi disponibili alla vita sociale e a partecipare attivamente alle manifestazioni sportive

organizzate dall'Associazione di cui fanno parte e considerato che l'Associazione è senza fini di lucro ed opera per fini sportivi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, il mantenimento del posto ormeggio assegnato è subordinato allo svolgimento, da parte del Socio Assegnatario, di almeno due attività annue tra quelle riportate nel seguente elenco:

- a. partecipazione alle attività sportive (regate/gare di pesca) organizzate dalla S.N.L.;
- b. supporto logistico a terra e/o in mare in occasione delle attività sportive (regate/gare di pesca) compresa l'attività di Segreteria della singola manifestazione, organizzata dalla S.N.L.;
- c. partecipazione ad attività didattiche e/o corsi di avviamento e perfezionamento alle attività veliche e di pesca sportiva, approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo;
- d. supporto tecnico/manutentivo al mantenimento funzionale delle attrezzature fisse e mobili destinate all'attività sportiva secondo tempi e modalità stabilite dal Direttore Tecnico;
- e. collaborazione, in qualità di coadiutore nominato dal Consiglio Direttivo, documentata per un periodo non inferiore a sei mesi, ad almeno una delle attività istituzionali descritte dagli artt. 7-8-9-10-11-12 del Regolamento Interno.

L'impedimento allo svolgimento delle attività necessarie per il mantenimento del posto ormeggio assegnato dovrà essere giustificato dal Socio per iscritto, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, fatti salvi i diritti in tema di privacy.

Presentate le giustificazioni, nel caso l'inadempienza si fosse verificata per la prima volta, il Socio, allo scopo di non incorrere in sanzioni disciplinari, dovrà svolgere almeno 4 attività tra quelle descritte nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo entro la fine dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Qualora l'inadempienza si fosse verificata per due esercizi consecutivi, verrà comminata la sanzione di revoca del posto ormeggio assegnato dal Consiglio Direttivo alla prima adunanza utile, fatti salvi i diritti del Socio garantiti dall'art. 10 dello Statuto Sociale.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, in assenza di giustificazioni, determina la revoca del posto barca assegnato che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo alla prima adunanza utile e comunicata al Socio a mezzo raccomandata A.R./PEC, fatti salvi i diritti del Socio garantiti dall'art. 10 dello Statuto Sociale.

Per poter presentare richieste relative all'assegnazione dell'ormeggio, cambi posto/barche, compravendite, donazioni ed assegnazioni temporanee i Soci dovranno essere in regola con le attività annuali previste.

Sono esentati dalle attività obbligatorie i Soci facenti parte degli Organi Sociali per il periodo del loro mandato.

Parte 2 – CAMBI

ART. 3 – NORME PER I CAMBI BARCA

- 1) Chi volesse sostituire la propria unità da diporto con una di dimensioni diverse o modificare le dimensioni della stessa, dovrà presentare preventiva richiesta al Consiglio Direttivo ed in assenza di ormeggi disponibili, verrà inserito in apposita graduatoria "cambi barca e/o posto", con le stesse modalità previste per la graduatoria di assegnazione ormeggio di cui al precedente art. 1. Rimane facoltà del Consiglio Direttivo respingere la suddetta istanza, ove non sia possibile una sistemazione adeguata.

- 2) In caso di accoglimento della domanda e di mancata collocazione della nuova unità nel posto ormeggio assegnato, il diritto all'ormeggio sarà conservato per la durata di mesi 6, prorogabili soltanto per giustificati motivi, documentati e presentati per iscritto. L'assegnatario dovrà versare il nuovo canone di ormeggio dal giorno di accoglimento della domanda e qualora fossero trascorsi i termini previsti, l'ormeggio sarà reso disponibile e al richiedente non spetterà alcun rimborso.
- 3) Un'eventuale nuova richiesta di cambio barca può essere presentata soltanto se sono trascorsi 2 anni dal primo accoglimento.

ART. 4 – NORME PER I CAMBI ORMEGGIO

- 1) E' consentito ai Soci assegnatari di presentare domanda al Consiglio Direttivo per il cambio dell'ormeggio assegnato con un altro, specificandone i motivi.
- 2) Ai fini dell'autorizzazione al cambio valgono le norme di cui all'art. 1 del presente Regolamento ed in assenza di ormeggi disponibili il richiedente verrà inserito nella apposita graduatoria "cambi barca e/o posto", con le stesse modalità previste per la Lista di attesa assegnazione ormeggio di cui al precedente art. 1.
- 3) L'autorizzazione per lo scambio di ormeggio tra due Soci assegnatari viene concessa dal Consiglio Direttivo verificate le condizioni di sicurezza, congruità e logistica, e di assenza di eventuali disagi agli ormeggi limitrofi. La domanda deve essere presentata congiuntamente da entrambi gli interessati.

Parte 3 – COMPRAVENDITE, DONAZIONI E SUBENTRI MORTIS CAUSA

ART. 5 – NORME PER LA COMPRAVENDITA E LE DONAZIONI

- 1) E' facoltà dei Soci stipulare tra di loro contratti di compravendita o donazione delle loro unità da diporto con possibilità di mantenere l'imbarcazione, oggetto del cambio di proprietà, ormeggiata in Acque Sociali alle seguenti condizioni:
 - a. il Socio venditore vanti un'anzianità d' iscrizione all'Associazione di almeno due anni ed il Socio acquirente vanti un'anzianità d'iscrizione all'Associazione di almeno un anno;
 - b. il Socio venditore abbia informato tramite compilazione di apposito modulo, da depositare in Segreteria, dell'intenzione di vendere la sua imbarcazione ormeggiata in Acque Sociali;
 - c. il Direttore Mare, tempestivamente e comunque entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, invia l'informazione - via e-mail e mediante esposizione sul sito web ed all'Albo Sociale - ai Soci iscritti nelle Liste di Attesa Ormeggi, riportando sullo stesso modulo utilizzato dal Socio venditore le date e le modalità di comunicazione e pubblicità utilizzate;
 - d. gli interessati devono comunicare il loro eventuale intendimento all'acquisto entro quindici giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'email o della pubblicazione. Trascorso il tempo stabilito, e comunque entro trenta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione di intenzione di vendita, il Direttore Mare comunica al Socio venditore - via email o altra forma scritta - l'esito della prelazione;
 - e. Il Socio acquirente verserà tutte le quote previste di buona entrata in Acque Sociali ed il relativo canone calcolato in dodicesimi in relazione ai mesi di spettanza.

- 2) Il Socio dovrà comunicare immediatamente e per iscritto l'eventuale vendita della propria unità da diporto a persona non associata, impegnandosi a liberare l'ormeggio entro e non oltre 20 giorni dalla vendita dell'unità da diporto, dopo questo periodo verserà quanto previsto per gli ormeggi temporanei (art. 8, comma 2).
- 3) L'Associato non più titolare di ormeggio, qualora richiedesse un nuovo ormeggio, potrà presentare richiesta di assegnazione ormeggio con la descrizione della nuova imbarcazione, secondo le modalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, con assegnazione di un punteggio calcolato a decorrere dalla data di subentro del nuovo Socio e verrà inserito nella graduatoria. All'assegnazione del posto barca verserà la quota di buona entrata in Acque Sociali ed il relativo canone calcolato in dodicesimi in relazione ai mesi di spettanza.
- 4) Il Socio venditore, che si sia avvalso della facoltà di cui al punto 1, non potrà essere assegnatario di ormeggio in Acque Sociali prima di cinque anni dalla data di vendita dell'imbarcazione.

ART. 6 – NORME PER I SUBENTRI MORTIS CAUSA

In caso di trasferimento della proprietà dell'imbarcazione o natante per "mortis causa", l'erede in linea retta ha facoltà di mantenere l'unità nello specchio acqueo sociale, purché sia Socio ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del Regolamento Interno. L'assegnazione del posto barca all'erede in linea retta opera in deroga alle norme che regolano l'apposita graduatoria ed al pagamento della quota di ingresso in Acque Sociali. L'anzianità associativa dell'erede decorre dal momento della sua iscrizione all'Associazione.

Parte 4 – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 7 – NORME PER L'ASSENZA DALL'ORMEGGIO

- 1) In caso di assenza dall'ormeggio per periodi superiori a 7 giorni consecutivi, il Socio è tenuto a darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, specificando i motivi e i termini temporali. Durante tale periodo è vietata la cessione a terzi dell'uso dell'ormeggio, anche se a titolo gratuito, pena l'adozione di provvedimenti disciplinari prescritti per tali casi e/o la revoca dell'assegnazione dell'ormeggio.
- 2) I posti temporaneamente liberi potranno essere utilizzati discrezionalmente dal Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Mare.
- 3) Ogni danno arrecato a cime d'ormeggio, tirella, e galleggianti accertati dal Direttore Mare, o Delegato di Sponda, saranno richiesti dall'Associazione all'utilizzatore temporaneo.
- 4) Trascorsi 6 mesi di assenza dall'ormeggio, senza giustificati motivi documentati, il Socio perderà il diritto al posto barca e l'assegnazione gli verrà revocata.

ART. 8 – NORME PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE

- 1) Ai Soci proprietari di imbarcazioni ma non assegnatari di posto barca presso la S.N.L. a.s.d., potrà venire concesso un ormeggio temporaneo, per periodi prestabiliti, su posti resisi temporaneamente disponibili, previa corresponsione del canone previsto e quantificato dall'Assemblea Ordinaria. Per suddette assegnazioni temporanee dovrà essere data precedenza ai Soci che svolgono in maniera continuativa l'attività sportiva, partecipando a veleggiate, regate e/o gare di pesca e/o alle attività ad esse collegate.

- 2) Anche imbarcazioni di proprietà di non Soci, ma tesserati alla FIV o FIPSAS presso altre Associazioni Sportive, potranno essere accolte a titolo di ospitalità, per periodi prestabiliti, su autorizzazione del Direttore Mare, con le seguenti modalità:
 - primi 3 giorni a titolo gratuito;
 - per il periodo successivo, corresponsione di una quota giornaliera per rimborso spese, quantificata dall'Assemblea Ordinaria;
 - periodo massimo di ospitalità gg 30, eventualmente rinnovabile.
- 3) In tutti i casi agli armatori verrà fatta firmare una dichiarazione di responsabilità per eventuali danni.

ART. 9 – NORME SULL'USO DELLA CORRENTE ELETTRICA SULLE SPONDE

- 1) E' assolutamente vietato l'uso della corrente elettrica in assenza dell'armatore.
- 2) Il cavo elettrico non deve presentare interruzioni o usure dalla presa di corrente fino all'imbarcazione.
- 3) Per l'utilizzo delle prese di corrente elettrica, i Soci devono attenersi alle norme di sicurezza previste dalla legge, utilizzando materiale omologato.
- 4) E' proibito utilizzare l'energia elettrica per usi non strettamente connessi alle unità da diporto.
- 5) Il Direttore Mare e suoi collaboratori hanno il compito di vigilare sull'osservanza, da parte dei Soci, delle presenti norme e di segnalare al Consiglio Direttivo le infrazioni accertate.
- 6) La mancata osservanza delle suddette disposizioni sarà soggetta a provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

ART. 10 – NORME GENERALI

- 1) Non sono ammesse nelle Acque Sociali imbarcazioni o natanti per scopi diversi da quelli sportivi e del diporto senza fine di lucro. Non sono altresì ammesse unità utilizzate per qualsiasi forma di noleggio, anche occasionale. L'inosservanza di tali norme comporterà la revoca immediata dell'ormeggio.
- 2) Non possono essere assegnati posti ormeggio, negli specchi acquei sociali, a derive, multiscafi, canoe e quant'altro non considerato imbarcazione o natante.
- 3) E' dovere del Socio assicurare la propria imbarcazione con ormeggi adeguati, curare diligentemente la sua manutenzione, in modo che essa corrisponda sempre ai requisiti di sicurezza e di decoro.
- 4) L'imbarcazione, che per qualsiasi causa affondi, dovrà essere immediatamente recuperata, anche a cura dell'Associazione, con attribuzione delle spese al Socio dell'imbarcazione affondata.
- 5) E' vietata qualsiasi forma di cessione a terzi dell'uso dell'ormeggio, anche se a titolo gratuito e/o temporaneo.
- 6) Le violazioni a quanto sopra disposto, oltre ai provvedimenti disciplinari, comportano la decadenza dell'autorizzazione all'ormeggio, quando ne ricorrono gli estremi.
- 7) Il Socio dovrà preoccuparsi personalmente, o per mezzo di un suo incaricato, in caso di maltempo, dell'efficienza degli ormeggi.
- 8) Il Socio, allo scopo di assicurare una pronta reperibilità, deve sempre comunicare le variazioni di indirizzo/recapito, telefono ed eventualmente e-mail.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA 28.04.2025

- 9) L'Associazione non risponde in alcun modo di danni provocati, per qualsiasi motivo, a imbarcazioni - natanti o cose di proprietà dei Soci o di terzi.
- 10) Il Socio dovrà munire l'unità da diporto di parabordi adeguati alle dimensioni e stazza dell'imbarcazione.
- 11) In caso di rottura o necessità di sostituzione ormeggi a mare per incuria e/o danni causati dall'assegnatario del posto barca, i costi relativi agli interventi del personale della Società e al ripristino di tirelle o cime di ormeggio saranno addebitati al Socio. L'Associazione a proprio carico provvederà alla manutenzione della catenaria e al controllo dell'ormeggio a mare sostituendo il materiale usurato.
- 12) Gli ormeggi a terra sono di competenza del Socio assegnatario e la loro regolarità dovrà essere vagliata dal Direttore Mare o suo incaricato.
- 13) In caso di necessità e di urgenza il Direttore Mare, senza obbligo di preavviso al Socio, disporrà per interventi urgenti, riparazioni, spostamenti ecc.. Le spese sostenute verranno addebitate al Socio qualora gli interventi derivino da sua responsabilità.
- 14) Tutte le unità devono essere munite del contrassegno con il numero di identificazione, fornito dall'Associazione, visibile da terra, e del guidone sociale.
- 15) Armatori ed equipaggi sono tenuti a mantenere un contegno educato e corretto, ad attenersi alle disposizioni che regolano la navigazione ed a prestare assistenza a quanti ne avessero bisogno.
- 16) Le unità da diporto dei Soci devono uscire, rientrare e transitare nei canali a velocità ridotta e nel rispetto della norma vigente.
- 17) Si raccomanda il rispetto delle norme antincendio e ambientali.
- 18) Le sostanze infiammabili quali vernici, solventi e simili, devono essere tenute in contenitori metallici ben chiusi. Il loro deposito a bordo deve essere contenuto al minimo necessario.
- 19) Eventuali riserve di carburante, in quantità limitata, vanno conservate in serbatoi omologati per gli specifici carburanti.
- 20) E' vietato scaricare negli specchi acquei residui olii combustibili, liquami di sentina ed acque nere.
- 21) E' fatto divieto di accendere fuochi o utilizzare fiamme libere sui pontili.
- 22) L'uso dell'acqua deve essere limitato alle attività strettamente connesse alle unità da diporto.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Tutto quanto non fosse contemplato nel presente Regolamento, sarà vagliato dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile.